

**NOTA ESPLICATIVA ai sensi del D.M 18/04/2005 – G.U. n. 238/05
DEFINIZIONE DI MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 dipendenti e fatturato relativo all'ultimo bilancio depositato non superiore a 50 milioni di Euro oppure il totale dello stato patrimoniale relativo all'ultimo bilancio depositato non superiore a 43 milioni di Euro. Nell'ambito della categoria delle PMI si definiscono le seguenti categorie di imprese:

Categoria d'impresa	Dipendenti effettivi: unità lavorative anno (ULA)	Fatturato annuo	Totale bilancio annuo
Medie	< 250	<=50 milioni di EUR	<=43 milioni di EUR
Piccole	< 50	<=10 milioni di EUR	<=10 milioni di EUR
Micro	< 10	<=2 milioni di EUR	<=2 milioni di EUR

1) DIPENDENTI EFFETTIVI: UNITÀ LAVORATIVE ANNO (ULA)

Il criterio dei dipendenti effettivi è il criterio iniziale essenziale per determinare in quale categoria rientri una PMI. Esso riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

- i dipendenti;
- le persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti;
- i proprietari gestori;
- i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione non sono considerati come facenti parte degli effettivi. Non è inoltre contabilizzata la durata dei congedi di maternità o parentali.

I dipendenti effettivi sono espressi in Unità Lavorative Annue (ULA). Chiunque abbia lavorato nell'anno di riferimento nell'impresa richiedente conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.

2) FATTURATO ANNUO E TOTALE DEL BILANCIO (ATTIVO PATRIMONIALE)

Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che l'impresa ha ricavato durante l'anno di riferimento dalla vendita dei prodotti e dalla prestazione dei servizi. Il fatturato non comprende l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o altre imposte indirette.

Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare il FATTURATO in base alla dichiarazione dei redditi presentata, il TOTALE DELL'ATTIVO secondo il prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modificazioni.

Per TOTALE DI BILANCIO si intende il totale dell'attivo patrimoniale così come definito dall'articolo 2424 del codice civile e successive modificazioni.

3) DETERMINAZIONE DEI DATI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

3.1 Impresa autonoma: dati della sola impresa richiedente

Le imprese autonome rappresentano la situazione più ricorrente.

Un'impresa è autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici. Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25 % è raggiunta o superata, se si è in presenza di alcune categorie di investitori:
 - (i) Società pubbliche di partecipazione¹, società di capitale di rischio², persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi in una stessa impresa non superi € 1.250.000; ii) Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro; iii) Investitori istituzionali³, compresi fondi di sviluppo regionale;
 - iv) Enti pubblici locali aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.

La PMI è considerata di grande dimensione nel caso in cui il 25% o più del suo capitale sociale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un Ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.

3.2 Impresa associata (imprese partner): dati dell'impresa richiedente sommati in maniera proporzionale ai dati di altre imprese ad essa relazionate

Le imprese partner sono imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è "partner" di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % in tale impresa;
- quest'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % nell'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.

3.3 Impresa collegata: dati dell'impresa richiedente sommati interamente ai dati di altre imprese ad essa relazionate

Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti. Di solito un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati. Una PMI si definisce "collegata" nel caso in cui sussistano una delle seguenti relazioni:

- L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ($\geq 50\%$)
- L'impresa in cui un'altra impresa dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante;
- Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto ($\geq 50\%$).

3.4 Con riferimento al punto 3.3, un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

¹ Per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: i) attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; ii) attività di gestione e acquisizione di obbligazioni o di altri titoli di debito; iii) attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile.

² Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione delle disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione o lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital).

³ Per investitori istituzionali si intendono soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione (ad es: banche, SGR, SICAV, fondi pensione, assicurazioni, finanziarie capogruppo di gruppi bancari, soggetti iscritti agli elenchi ex artt. 106 e 107 del TUB, le Fondazioni bancarie e i Fondi di sviluppo regionale).